

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
E
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CASSINO

PROTOCOLLO
SUL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO

TRIBUNALE DI CASSINO

Prot. n. 2416/14
dell' 8/7/2014

II Edizione aggiornata al d.l.90/2014

Il Tribunale di Cassino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Cassino:

Visto l'art. 16 bis del Decreto Legge nr.179/2012, convertito in Legge nr. 221/2012 e successive modificazioni, che, testualmente, si riporta, nella parte di interesse:

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione

...”;

Visto l'art. 44 del Decreto Legge nr. 90/2014 che, testualmente, si riporta, nella parte di interesse:

Art.44

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni

si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

- Premesso, dunque, alla luce della riportata norma:
 - che il 30 giugno 2014 diverrà obbligatorio il deposito telematico delle richieste di decreto ingiuntivo nonché degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite;
 - che, conseguentemente da tale data, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dovranno essere obbligatoriamente depositati in modalità telematica gli atti processuali e i documenti "da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite", ex art. 16 bis del Decreto Legge nr.179/2012, convertito in Legge nr. 221/2012 e successive modificazioni;
 - che, pertanto, da tale data dovranno essere obbligatoriamente depositati in modalità telematica anche i seguenti atti:
 - * Memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c.;
 - * Foglio di precisazione delle conclusioni;
 - * Comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 e 281 quinquies c.c.;
 - * Memorie conclusionali ex art. 12 D. Lgs. 5/2003;
 - * Memorie autorizzate dal Giudice nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 127 c.p.c.;
 - * Istanza per la correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c.;
 - * note spese;
 - * Memorie autorizzate nell'ambito della volontaria giurisdizione;
 - * Memorie, istanze, rendiconti e relazioni diretti al giudice tutelare.

- che, invece, allo stato, in mancanza di apposito Decreto autorizzativo da parte della DGSIA, non sono depositabili gli atti introduttivi quali ricorsi, atti di citazione e la comparsa di costituzione e risposta;

Tanto premesso:

- ritenuta la necessità di predisporre una guida comune e condivisa per affrontare le difficoltà che i diversi operatori del processo incontreranno in sede di applicazione di questa importante riforma;

- ritenuta l'imprescindibilità, per il raggiungimento dei fini che la riforma si prefigge, di una adeguata formazione comune tra tutti gli operatori del processo (magistrati, avvocati, funzionari e operatori delle cancellerie) in ordine alle regole tecniche e agli strumenti informatici per l'utilizzo del PCT, per la gestione dei registri, per la redazione e il deposito degli atti e dei provvedimenti;

- ritenuta, altresì, l'opportunità di coinvolgere tutti gli attori del processo al fine di determinare un percorso comune e graduale che, incentivando l'utilizzo del PCT prima della sua obbligatorietà anche da parte dei magistrati, assicuri la necessaria coabitazione, per un periodo non breve, di forme cartacee e telematiche e del necessario progressivo adeguamento delle modalità di lavoro agli adempimenti dettati dalle regole tecniche dei D.M. 44/2011 e 48/2013 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle dotazioni strumentali dei Giudici e delle Cancellerie, e della necessità di individuare forme di semplificazione e schematizzazione degli atti difensivi e, di conseguenza, dei provvedimenti del giudice, processo ovviamente di non prevedibile breve durata;

Verificata l'opportunità di redigere un comune protocollo che indirizzi tutti gli attori del processo nel percorso sopra delineato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

I. ART. 1.

Con il presente protocollo vengono definite le regole organizzative per l'adeguamento delle modalità di lavoro agli adempimenti dettati dalle regole tecniche che fanno riferimento all'art. 16 bis del Decreto Legge nr.179/2012, convertito in Legge nr. 221/2012 e successive modificazioni.

2. ART. 2.

I Giudici del Tribunale di Cassino, a partire dal 30 giugno 2014, e, quindi, già prima dell'obbligatorietà, si attiveranno per:

- utilizzare il redattore degli atti, la firma digitale ed i depositi telematici per la elaborazione di tutti i provvedimenti decisori e, per quanto possibile, dei verbali di udienza;
- confermare l'impegno a riconoscere una corsia preferenziale per decreti telematici.

3. ART. 3.

Il personale amministrativo dovrà:

- a) accettare telematicamente gli atti di parte pervenuti entro la giornata e l'acquisizione dovrà essere perfezionata entro il giorno successivo alla ricezione telematica. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni dell'art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i servizi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
- b) acquisire la "copia di cortesia" depositata dagli avvocati ai sensi del successivo art. 5);
- c) stampare la "copia di cortesia" dei provvedimenti e dei verbali sottoscritti dai giudici con firma digitale, da conservare nel fascicolo d'ufficio;
- d) provvedere, a richiesta del giudice e negli altri casi in cui appaia necessario, a stampare su supporto cartaceo gli atti processuali.

4. ART. 4.

E' introdotta una regola di cortesia, con carattere transitorio, per il deposito, da parte degli Avvocati di una copia cartacea di cortesia in un unico esemplare, degli atti difensivi redatti in numero di pagine superiore a tre e dei relativi allegati, sempre se rappresentati da documenti con numero di pagine superiore a tre o se in formato diverso da quello A4 o se diversi da documenti di testo, da loro depositati in via telematica.

Tale "copia di cortesia" dovrà essere costituita da una fotocopia/stampa corrispondente all'originale inviato telematicamente.

Il deposito di tale "copia di cortesia" non è vincolato al rispetto dei termini processuali ma dovrà essere eseguito in tempo utile per l'udienza o per la diversa attività processuale da espletarsi.

Le memorie ex art. 183 sesto comma cpc. e le memorie conclusionali potranno essere depositate in un'unica soluzione dopo la scadenza dell'ultimo termine.

5. ART. 5.

Fanno parte del presente protocollo, cui vengono allegati, per formarne parte integrante, i seguenti vademecum, contenenti informazioni di dettaglio e regole organizzative:

- a) sezione 1: redazione degli atti processuali
- b) sezione 2: trasmissione e deposito degli atti telematici
- e) sezione 3: comunicazioni telematiche di cancelleria
- d) sezione 4: rilascio copie ed accesso alle cancellerie
- e) sezione 5: regole specifiche per i decreti ingiuntivi telematici.

6. ART. 6.

Le parti che sottoscrivono si impegnano a concordare adeguate iniziative di aggiornamento e formazione professionale per i diversi operatori del processo; a integrare ed implementare il presente protocollo con ulteriori

separati vademecum per il PCT sulla base delle necessità che emergeranno dall'applicazione dello stesso e dalle eventuali novità normative; a pervenire alla redazione di atti di parte e di provvedimenti giudiziari organizzati e strutturati, anche mediante la predisposizione di modelli, in modo tale da tener conto dei limiti e delle difficoltà di lettura con strumenti digitali.

7. ART. 7.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino si impegna a diffondere presso tutti i CDO nazionali il presente protocollo sul PCT, al fine di agevolarne la conoscenza anche da parte degli avvocati di altri fori che opereranno presso il Tribunale di Cassino.

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati

Il Presidente del Tribunale

(avv. Giuseppe Di Mascio)



(dr. Amedeo Ghionni)

